

# **Ordinanza che regola l'uso della strada forestale della montagna di Gorduno**

**Il Patriziato di Gorduno, via Caringetto 12, 6518 Gorduno (in seguito Patriziato)**

Richiamato l'apposito regolamento d'uso della strada forestale (in seguito "il regolamento"), approvato dall'Assemblea patriziale in data 23 giugno 2015 e approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 5476 del 7 dicembre 2016,

**decreta:**

## **Art. 1 Campo di applicazione**

La presente ordinanza regola le norme stabilite nell'apposito regolamento d'uso della strada forestale.

## **Art. 2 Principi**

La strada sarà utilizzata unicamente dalle persone autorizzate secondo quanto stabilito dal regolamento.

## **Art. 3 Beneficiari di autorizzazioni ordinarie**

- Ai servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso viene assegnato gratuitamente un'autorizzazione che permette il transito sulla strada forestale
- Per gli enti indicati nell'art. 3 cpv. 1 del regolamento, possono chiedere l'accesso gratuito.
- La modalità di accesso sarà stabilita di caso in caso.

## **Art. 5 Beneficiari di autorizzazione eccezionale**

- I proprietari di immobili nel perimetro allacciato, eventuali usufruttuari di tali beni, i cacciatori per il recupero della selvaggina e altri eventuali utenti giustificati, possono chiedere l'accesso dietro pagamento delle tasse fissate dal regolamento e stabilite nella presente ordinanza.
- Il Patriziato può decidere delle aperture eccezionali, in particolare in occasioni di feste comunitarie o avvenimenti particolari.

## **Art. 6 Rilascio autorizzazioni**

- Il Patriziato gestisce le autorizzazioni e incassa le tasse di utilizzo. Lo stesso può pure incaricare altri enti o persone a rilasciare autorizzazioni.
- Le richieste per ottenere l'autorizzazione eccezionale deve essere fatta in forma cartacea o via e-mail.
- La domanda deve contenere, il motivo della richiesta, il nominativo del richiedente e il numero di targa del veicolo usato per il transito.

- Presso gli enti autorizzati è possibile riempire e sottoscrivere un apposito formulario prestampato.

### **Art. 7 Tasse d'uso per autorizzazioni eccezionali**

a) Ammontare:

- per proprietari e usufruttuari tassa annua, CHF 80.00;
- per proprietari, usufruttuari, cacciatori per recupero della selvaggina e casi particolari con autoveicoli o moto, CHF 5.00 al giorno;
- per altri casi con veicoli particolari, CHF. 100.00 la volta;
- per i nuclei famigliari (massimo due autorizzazioni) la tassa annuale è ridotta del 50%, cioè a CHF 40.00 per ogni autorizzazione supplementare.

b) Il pagamento delle tasse deve essere fatto anticipatamente. Il rilascio dell'autorizzazione (annuale o giornaliera) avviene solamente a pagamento avvenuto.

### **Art. 8 Sanzioni**

a) La violazione delle disposizioni di questa ordinanza e del regolamento può comportare l'annullamento o la revoca dell'autorizzazione.

b) Le infrazioni alle norme stabilite dalla presente ordinanza sono punite dal Patriziato secondo quanto previsto dall'art. 13 del regolamento.

### **Art. 9 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore con la pubblicazione.

Il ricorso contro la presente ordinanza ha effetto sospensivo solo se la competente autorità lo accorda. Pure in presenza di un ricorso la tassa dovrà essere emessa e incassata, con eventuale successivo conguaglio per l'importo effettivamente dovuto.

Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro un termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

\*\*\*\*\*

Approvato dell'Amministrazione patriziale in data 12 ottobre 2017 con risoluzione no. 17/168.

Pubblicato all'albo patriziale dal 12 ottobre 2017 al 26 ottobre 2017.

Per l'Amministrazione patriziale

Il Presidente  
Gabriele Del Don



Il Vice presidente  
Athos Pedrioli

